

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRASPORTI:
AEROPORTI E VIABILITÀ DEL 31.03.2003**
SISTEMI INFORMATIVI - AEROPORTI CIVILI DI BARI E
BRINDISI

**FORNITURA DI HARDWARE, SISTEMI OPERATIVI, APPARATI DI
RETE E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER
L'AEROSTAZIONE DI BRINDISI**

**SCHEMA DI CONTRATTO DELLA
FORNITURA**

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA

Tra

La Aeroporti di Puglia S.p.A. con sede in Viale Ferrari Palese (BA), 70057 P.Iva 03094610726 iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. 243199 e codice fiscale n. 03094610726, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Committente”, nella persona del Direttore Generale dott. Marco Franchini, domiciliato per la carica presso la sede della società;

E

.....in appresso semplicemente appaltatore

PREMESSO CHE:

- 1) La Committente, ha indetto una procedura aperta (pubblico incanto) con bando inviato al GUCE il 30.06..2006 la fornitura di hardware, sistemi operativi, apparati di rete e servizi di manutenzione per l’ aerostazione di Bari;
- 2) il criterio di aggiudicazione è stato determinato sulla base dell’offerta al prezzo più basso;
- 3) sono state presentate le offerte tecnico economiche ed è stata esperita la gara;
- 4) il predetto appalto è finanziato con fondi della Committente;
- 5) aggiudicataria della fornitura in oggetto è risultata, con sede legale income da relativo verbale, redatto dalla Commissione incaricata dalla Committente nella seduta del....., e da successivo provvedimento di aggiudicazione prot. n.....del...
- 6) la Committente ha proceduto, a termini di legge, ad accettare il possesso da parte dell’appaltatore dei requisiti di idoneità richiesti;
- 7) l’appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati e che, pur se non indicate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto in guisa che il rapporto contrattuale tra la Committente e l’appaltatore rimane disciplinato, in ogni suo aspetto, da ognuno di tali documenti oltre che dal presente contratto;

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato tecnico;
- d) quanto dichiarato dall'offerente in sede di gara;
- e) piano esecutivo di dettaglio così come successivamente meglio specificato.

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

La Committente, come sopra rappresentata, assegna all'appaltatore, che legalmente e formalmente accetta, sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata, che seppur non allegata è parte integrante e sostanziale del presente contratto, la fornitura di hardware, sistemi operativi, apparati di rete e servizi di manutenzione per la nuova aerostazione di Brindisi

La fornitura in oggetto dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità previste nel presente Contratto e nell'allegato "Capitolato tecnico".

Art. 3 – Oggetto della fornitura

La fornitura oggetto del presente Contratto è costituita da:

La descrizione della fornitura sarà definita in funzione della proposta dell'Appaltatore e delle eventuali opzioni esercitate dalla Committente nella individuazione delle componenti da acquisire.

Art.4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto nel Capitolato tecnico e ad ottemperare a quanto previsto dal *Piano Esecutivo di dettaglio* successivamente meglio specificato.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Art. 5 Ammontare del corrispettivo del contratto.

Il corrispettivo contrattuale netto è fissato nell'importo di Euro _____, (comprensivo di Euro relativi al Canone triennale del servizio di manutenzione).

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore solleva sin d'ora la Committente da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

Art. 6 - Modalità di pagamento dei corrispettivi.

La fatturazione dei corrispettivi relativi alla fornitura di Hardware, Software e Servizi, così come esplicitati nell'offerta economica, verrà effettuata secondo le seguenti modalità :

- 10% al completamento della fase di installazione dell'hardware e del software;
- 30% alla comunicazione di *pronti al collaudo*;
- 20% al completamento con esito positivo del collaudo finale della Committente;
- 20% al completamento con esito positivo del collaudo ENAC;

- 20% dopo 60 giorni dal completamento con esito positivo del collaudo ENAC.

La fatturazione relativa al servizio di Manutenzione verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

- Trimestrale posticipata per un importo pari a 3/36 del totale dei canoni triennali indicati nell'offerta economica.

Tutti i pagamenti avverranno a 90 giorni dalla data di emissione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente espressamente indicato dall'Appaltatore.

Con il pagamento del prezzo di Contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei documenti contrattuali, ma comunque necessari per la corretta esecuzione della fornitura secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi.

Con la stipulazione del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi compresi l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente la fornitura, rinunciando espressamente l'Appaltatore ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla remuneratività di detto prezzo contrattuale.

Da ogni pagamento verranno inoltre trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore alla Committente per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.

Non saranno accettati dalla Committente cessioni di credito, procure irrevocabili o qualsivoglia altra forma di delegazione di pagamento.

Art. 7 – Durata dell'appalto e termini

L'intera fornitura ed i relativi servizi, ad eccezione del servizio di *Manutenzione*, dovranno essere completati entro 90 giorni dalla stipula del contratto intendendosi per completamento il rilascio del sistema pronto per l'utilizzo a regime (Comunicazione scritta di "Pronti al collaudo"), in seguito al quale potrà essere effettuato il collaudo finale dell'intera fornitura.

L'Appaltatore si impegna a presentare il Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva: il PED dovrà essere approvato dalla Committente e l'appaltatore si impegna a recepire le eventuali modifiche che saranno evidenziate dalla Committente. Il PED formalmente accettato dalla Committente è il documento di lavoro univoco su cui sarà espletata l'attività di monitoraggio così come indicato all'Art. 8 del presente contratto e verrà verificata l'applicabilità delle penali così come specificato al successivo Art. 10 del presente contratto.

Il PED potrà essere modificato solo previo assenso della Committente.

Per i tre anni successivi al collaudo effettuato con esito positivo sarà garantito il servizio di manutenzione hardware e software nei termini previsti dai documenti di gara.

Art. 7bis – Collaudo

Sarà previsto il collaudo per tutte le componenti della fornitura oggetto del presente contratto. A completamento di ciascuna fase prevista nel PED, l'appaltatore darà comunicazione scritta alla Committente che procederà con il supporto specifico del *Team di Programme*

Management (nel seguito TPM) esterno alla verifica del corretto completamento di quanto previsto dalla fase relativa.

A seguito di tale verifica, terminata con esito positivo, sarà redatto e sottoscritto dalle parti un verbale di accettazione di completamento della fornitura e dei servizi contrattualmente previsti per la fase in oggetto.

I verbali di accettazione di completamento delle varie fasi non sostituiscono il collaudo finale e rappresentano prerequisito essenziale alla comunicazione di richiesta del collaudo finale (*comunicazione di pronti al collaudo*).

La richiesta del collaudo finale dovrà essere formalizzata in forma scritta alla Committente dall'Appaltatore; la Committente indicherà il primo giorno di disponibilità della Commissione all'uopo designata. La Commissione e l'Appaltatore concorderanno congiuntamente un calendario di sessioni e le modalità tecniche che regolamentieranno il collaudo stesso.

Al termine di ogni sessione positiva di collaudo verrà redatto un verbale controfirmato dal responsabile dell'Appaltatore e dalla Commissione della Committente.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dell'intero sistema di cui al presente contratto avverrà con la stesura del verbale di collaudo che sarà emesso a conclusione delle attività di collaudo finale.

Solo a conclusione delle attività di collaudo, con la stesura dell'ultimo e definitivo verbale, il sistema si riterrà rilasciato alla Committente.

Art. 8 – Monitoraggio

La fornitura sarà assoggettata a specifiche procedure di monitoraggio e controllo volte a controllare in corso d'opera la rispondenza di quanto fornito a quanto previsto in contratto e a consentire il corretto rispetto del PED redatto dall'appaltatore ed approvato dalla Committente ed accettare negligenze, inadempienze od inefficienze dell'Appaltatore nonché riscontrare il raggiungimento degli obiettivi progettuali e l'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

L'attività di monitoraggio e controllo sarà svolta dalla Committente con il supporto specifico del TPM. In caso di accertamento di eventuali inadempienze la Committente contesterà all'Appaltatore a mezzo di apposita comunicazione scritta recante la descrizione dell'inadempienza. L'Appaltatore entro cinque giorni dal ricevimento fornirà indicazione circa le modalità e gli interventi che metterà in atto per la risoluzione delle inadempienze riscontrate nel rispetto del PED e degli obblighi contrattuali assunti

Art. 9 – Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva.

Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio del servizio, dei relativi nominativi, dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

L'Appaltatore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore, in ogni caso, si obbliga a garantire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9bis – Livelli di servizio

L'appaltatore si impegna a garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

Fornitura

La fornitura dovrà avvenire secondo quanto previsto dal PED.

Manutenzione

Su tutte le componenti, hardware e software, apparati e sistemi oggetto di fornitura devono essere garantite le seguenti coperture manutentive per l'intero triennio:

- **sistemi server e apparati di rete:** tempo di intervento entro le 2 ore e di ripristino entro le 4 ore;
- **postazioni di lavoro e altro:** tempo di intervento entro le 4 ore e di risoluzione/sostituzione componente NBD.

La copertura manutentiva deve prevedere sia la manutenzione periodica preventiva, sia quella su chiamata (con i tempi di intervento indicati).

La copertura manutentiva deve coprire tutte le componenti della fornitura con l'esclusione al più del materiale di consumo. Per il software (nello specifico il sistema operativo) dovrà

essere garantita la disponibilità a costo zero, per il periodo indicato, delle nuove versioni e degli aggiornamenti.

Art. 10 – Penali

Fornitura

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al precedente Art. 7, per ogni giorno naturale e consecutivo (solare e non lavorativo) di ritardo nella fornitura, saranno applicate le seguenti penali:

- 1) per ogni giorno di ritardo durante i primi 30 (trenta) giorni dalla data prevista dal PED per il *rilascio dell'elemento di fornitura* sarà applicata una penale pari a 0,010 % dell'importo complessivo previsto per la fornitura
- 2) per ogni giorno di ritardo dal trentunesimo giorno e sino al sessantesimo giorno dalla data prevista dal PED per il *rilascio dell'elemento di fornitura* sarà applicata una penale pari a 0,020 % dell'importo complessivo previsto per la fornitura
- 3) allo scadere del sessantesimo giorno di ritardo dalla data prevista dal PED per il rilascio del sistema è in facoltà della Committente risolvere il contratto, incamerare la cauzione, commissionare ad altre imprese la fornitura ed addebitare all'Appaltatore le maggiori spese che ne conseguono.

Nel caso di esito negativo del collaudo finale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dalla data di comunicazione del suddetto esito negativo del collaudo finale e fino alla data del verbale di collaudo con esito positivo verrà applicata una penale pari allo 0,030% dell'importo complessivo previsto per la fornitura. I giorni effettivamente impiegati per

l'espletamento del collaudo non saranno presi in considerazione ai fini del computo dei giorni sui quali verrà applicata la penale.

L'ammontare delle penalità sopra indicate verrà portato in deduzione alla fatturazione delle prestazioni e, nell'eventualità, il relativo importo sarà escusso dalla garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva, salvo la facoltà della Committente di adire l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

Manutenzione

Al superamento delle 4 ore lavorative del tempo intercorso tra la ricezione della chiamata ed il ripristino sarà applicata una penale pari a €200,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo, nel caso di sistemi server e apparati di rete e una penale pari a €50,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo, nel caso di postazioni di lavoro e altro.

Art. 11 – Differimento dei termini di ultimazione e dei tempi di consegna della fornitura.

Non sono ammessi differimenti dei termini di consegna delle componenti della fornitura e comunque di ultimazione della prestazione previsti dal presente contratto, se non in caso di sospensione degli stessi disposta dalla Committente con comunicazione mediante fax cui farà seguito apposita raccomandata.

Art. 12- Custodia

L'Appaltatore rimarrà custode e depositario dei beni allocati presso la Committente., quali impianti, attrezzature, materiali, merci e quant'altro di proprietà dell'Appaltatore o da esso a

qualunque titolo detenuto, assumendo a suo totale carico ogni rischio e pericolo derivante dai beni medesimi ed esonerando espressamente la Committente da ogni responsabilità per sottrazioni o danni, anche a terzi, da qualsiasi causa determinati.

Art. 13 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dalla Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo appaltatore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20%

del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

L'Appaltatore si obbliga a compilare e a consegnare alla stazione Appaltante il piano operativo di sicurezza redatto in conformità al decreto legislativo n.º 494 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio della fornitura.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Art. 14 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni del responsabile del procedimento, del TPM e comunque della Committente, l'espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell'attività, l'approvazione della Committente o di chiunque altro sui SAL non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di quest'ultimi, alla Committente, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Art. 15 – Risoluzione del contratto.

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) in caso di gravi o ripetute violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore;
- b) nel caso di accertamento di ritardo superiore a 60 giorni rispetto alla data di consegna prevista dal Piano delle attività approvato;
- c) nel caso di sospensione ingiustificata della prestazione;
- d) nel caso di violazione di quanto disposto nell'art. 18 del presente contatto.

In tutti i casi sopra menzionati la Committente avrà diritto di ritenere la cauzione di cui all'art. 16 nonché di richiedere i maggiori danni.

Avvenuta la risoluzione, la Committente comunicherà all'Appaltatore la data in cui redatto, in contraddittorio, un verbale di constatazione dello stato di avanzamento delle attività e della loro esecuzione.

Si darà corso successivamente alla compilazione dell'ultima situazione delle attività oggetto del presente contratto, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

La Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del presente Contratto, in considerazione del carattere pubblico nonché dell'urgenza della fornitura, potrà

riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Committente. Indipendentemente dal comportamento dell'Appaltatore, la Committente si riserva di recedere dal Contratto mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata con almeno 30 giorni di anticipo. In tal caso l'appaltatore avrà diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate alla data del recesso e al risarcimento del mancato guadagno nella misura del 10% delle prestazioni non eseguite.

Art. 16 – Garanzie e coperture assicurative

A garanzia degli obblighi che l'appaltatore assume, la stessa rilascia, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, cauzione in favore della Committente pari al 10% dell'importo contrattuale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del disciplinare di gara.

La cauzione sarà svincolata dalla Committente previa richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini indicati nell'art. 8 del disciplinare di gara semprechè non sussistano motivi ostativi formalizzati per iscritto dalla Committente medesima.

L'Appaltatore ha, inoltre, costituito polizza RCT/O per un massimale di € 500.000,00 fino alla data del collaudo finale con esito positivo della fornitura in oggetto, nei termini e con le modalità indicate nell'art. 8 del disciplinare di gara..

Art. 17 – Affidamenti a terzi

Non potranno essere affidate a terzi, in tutto od in parte, le prestazioni di cui al presente contratto.

Art. 18 – Regime di riservatezza. Trattamento dei dati personali. Proprietà degli elaborati

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopo diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Committente.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRASPORTI: AEROPORTI E VIABILITÀ DEL 31.03.2003
SISTEMI INFORMATIVI - AEROPORTI CIVILI DI BARI E BRINDISI

La Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente Contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per il presente Contratto la Committente nomina, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 675/96, "Responsabile" dei trattamenti dei dati connessi all'espletamento delle operazioni oggetto del presente Contratto _____.

Tutto il materiale e i prodotti originali, conservati su qualsiasi supporto, derivanti dall'esecuzione della fornitura oggetto dal presente Contratto restano di esclusiva proprietà della Committente.

Art. 19 – Brevetti industriali e diritti d'autore.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La Committente si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al capoverso precedente.

Art. 20 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile per le parti applicabili e di altre leggi e regolamenti relativi all'oggetto del contratto, nonché quelle del capitolo tecnico, bando e disciplinare di gara.

Art. 21 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

A carico esclusivo dell'appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 23– Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione ed esecuzione della fornitura è esclusivamente competente il Foro di Bari che Giudica ai sensi della vigente legge italiana.

Art. 24 – Domicilio.

Ai fini del presente Contratto l'Appaltatore elegge domicilio:

.....

L'APPALTATORE

LA STAZIONE APPALTANTE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRASPORTI: AEROPORTI E VIABILITÀ DEL 31.03.2003
SISTEMI INFORMATIVI - AEROPORTI CIVILI DI BARI E BRINDISI

".....dichiara di approvare espressamente a norma dell'art. 1341 c.c. nel loro insieme e in ogni specifica parte tutti gli articoli del presente contratto.

L'APPALTATORE